

I 15 principi a confronto con l'A.S. 1971 dopo il Senato

16 settembre 2026

Documento di confronto tra i principi elaborati nel percorso 'La legge elettorale appartiene ai cittadini' e il testo dell'A.S. 1971 risultante dall'esame del Senato.

Il confronto non assegna voti alla legge. Mostra, principio per principio, dove il testo approvato dal Senato adotta la stessa impostazione, dove utilizza una soluzione diversa e dove non interviene affatto.

N.	Principio elaborato	Cosa prevede l'A.S. 1971 dopo il Senato	Differenza concreta
1	Il cittadino deve poter scegliere la persona che lo rappresenta. Non soltanto il simbolo, ma direttamente il candidato.	Il Senato ha introdotto fino a tre preferenze , ma soltanto per i candidati diversi dal capolista. Il capolista resta escluso dalle preferenze. Sulla scheda compaiono inoltre i candidati delle liste circoscrizionali destinate all'eventuale premio.	La possibilità di scelta nominativa è stata introdotta, ma non riguarda tutti i possibili eletti : il capolista non è sottoposto a preferenza e i candidati delle liste del premio seguono un meccanismo distinto.
2	L'elettore deve sapere esattamente dove e per chi il candidato concorre. Un candidato dovrebbe presentarsi in un solo collegio.	Un candidato può essere inserito con lo stesso contrassegno fino a cinque collegi plurinominali , come capolista o in altra posizione. Sono previste regole per stabilire in quale collegio venga proclamato in caso di elezione multipla.	Le pluricandidature rimangono. L'elettore di un collegio può quindi votare un candidato che, se eletto contemporaneamente altrove, sarà proclamato in base ai criteri stabiliti dalla legge.
3	Chi si candida a un diverso incarico pubblico deve assumersi la responsabilità della scelta , lasciando preventivamente quello elettivo già ricoperto.	Nel testo dell'A.S. 1971 e nelle modifiche approvate dal Senato non viene introdotta una regola generale di dimissioni preventive per chi, già titolare di un mandato, si candida a un diverso incarico pubblico.	Il principio non è disciplinato dalla riforma : resta affidato alle norme vigenti sui singoli incarichi.
4	Un incarico pubblico importante richiede dedizione esclusiva e dovrebbe essere evitato il cumulo di funzioni pubbliche rilevanti.	L'A.S. 1971 interviene sulle modalità di candidatura, voto e assegnazione dei seggi, ma non introduce una disciplina generale sull'esclusività degli incarichi pubblici .	Anche questo aspetto rimane fuori dal perimetro della legge elettorale esaminata .
5	Il rapporto fiduciario nasce tra elettore ed eletto. Anche un eventuale cambio di gruppo dovrebbe essere giudicato dagli elettori alla consultazione successiva.	Le preferenze rafforzano il rapporto personale per i candidati non capilista, ma il ddl non disciplina il cambio di gruppo e richiama espressamente l'art. 67 della Costituzione, quindi il libero mandato parlamentare resta invariato.	Nessun vincolo viene posto al parlamentare dopo l'elezione. Il rapporto personale con l'elettore viene rafforzato dalle preferenze, ma non è generalizzato a tutte le modalità di elezione .
6	I partiti selezionano la classe dirigente, ma non scelgono gli eletti. La decisione finale dovrebbe spettare agli elettori.	I partiti presentano liste di sette candidati; il capolista precede la graduatoria determinata dalle preferenze degli altri sei . Inoltre le liste circoscrizionali per i 70+35	Per i candidati non capilista l'ordine è determinato dagli elettori; per il capolista e per il meccanismo delle liste destinate al premio continua invece a incidere direttamente la

N.	Principio elaborato	Cosa prevede l'A.S. 1971 dopo il Senato	Differenza concreta
		seggi del premio sono predisposte preventivamente.	scelta preventiva delle forze politiche.
7	Rappresentanza e competenza sono funzioni diverse. Parlamento da un lato; Governo e incarichi tecnici possono utilizzare anche competenze non elette.	L'A.S. 1971 non introduce un obbligo generale secondo cui ministri o incaricati tecnici debbano essere parlamentari. Per il Presidente del Consiglio viene prevista un'indicazione politica preventiva, ma sono espressamente salvaguardate le prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica.	Non emerge un contrasto diretto su questo punto. La distinzione tra mandato parlamentare e incarichi governativi o tecnici rimane sostanzialmente esterna alla disciplina elettorale.
8	La governabilità deve rispettare il voto dei cittadini. Un correttivo può operare oltre una soglia significativa, ma i seggi aggiuntivi dovrebbero privilegiare candidati che abbiano ricevuto consenso personale.	Il premio è fisso: 70 deputati e 35 senatori alla lista o coalizione prima in entrambe le Camere e con almeno il 42% in entrambe . I candidati destinati al premio vengono presentati in apposite liste circoscrizionali.	Esiste la soglia significativa richiesta dal principio. Cambia però il criterio per individuare gli eletti del premio: non vengono scelti tra i non eletti più votati attraverso le preferenze, ma attraverso le specifiche liste circoscrizionali predisposte per il premio.
9	Il correttivo di governabilità deve rispettare la rappresentanza territoriale. Non dovrebbe cancellare l'unico rappresentante di opposizione già espresso da un territorio.	I 70 e 35 seggi del premio fanno parte del numero complessivo dei seggi e, quando il premio scatta, si riduce corrispondentemente la quota ripartita con metodo proporzionale . Non è prevista una specifica clausola che protegga l'unica rappresentanza di opposizione di un determinato collegio.	Il ddl utilizza un meccanismo diverso da quello del principio: il premio viene incorporato nel riparto dei seggi e non applicato dopo aver cristallizzato gli eletti ordinari con una specifica salvaguardia territoriale.
10	Governo e Parlamento svolgono funzioni diverse. Una coalizione può indicare un possibile Presidente del Consiglio, ma senza attribuirgli privilegi elettorali e lasciando intatte le prerogative costituzionali.	Liste e coalizioni devono indicare nel programma la persona proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio; in una coalizione tutte devono indicare lo stesso nome. Il testo dichiara espressamente salvi art. 92 e art. 67 della Costituzione .	La legge elettorale deve eleggere il Parlamento, non predeterminare la formazione del Governo. Una lista o una coalizione deve essere libera di indicare prima del voto una persona che intende proporre alla Presidenza del Consiglio, ma non dovrebbe essere obbligata a farlo. Può legittimamente scegliere di individuare tale persona anche dopo le elezioni, sulla base del consenso ottenuto dalle diverse componenti della coalizione. In ogni caso restano ferme le prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica e la necessità della fiducia parlamentare.
11	Il seggio appartiene agli elettori del collegio. Se	Con le modifiche sulle preferenze, il subentro nei seggi ordinari viene	Il consenso personale può determinare l'ordine dei non eletti

N.	Principio elaborato	Cosa prevede l'A.S. 1971 dopo il Senato	Differenza concreta
	diventa vacante, dovrebbe subentrare il non eletto più votato nello stesso collegio, indipendentemente dalla lista.	coordinato con la graduatoria dei candidati della medesima lista ; per i seggi del premio opera il sistema della lista circoscrizionale e della coalizione cui quel seggio era attribuito.	all'interno della lista, ma non è previsto che il seggio passi al candidato più votato del collegio prescindendo dalla lista di appartenenza .
12	Una sola preferenza, confermabile o sostituibile. Il voto al solo simbolo conferma il candidato di riferimento del partito; l'elettore può sostituirlo scegliendo un altro candidato della stessa lista.	L'A.S. 1971 adotta una soluzione differente: fino a tre preferenze per i candidati diversi dal capolista. Il voto al solo simbolo è voto alla lista; il capolista conserva comunque la prima posizione nel meccanismo di elezione.	Sono due modelli differenti: una preferenza unica con candidato di riferimento sostituibile nel principio; capolista escluso dalle preferenze + fino a tre preferenze sugli altri candidati nell'A.S. 1971.
13	Parità nelle candidature, libertà nella scelta. Equilibrio tra donne e uomini nelle liste, lasciando poi all'elettore una singola scelta personale libera.	Le liste di sette candidati devono rispettare l' alternanza di genere , compreso il capolista. Nei collegi uninominali nessun genere può superare il 60%. L'elettore può esprimere una sola preferenza liberamente; se ne esprime due o tre, devono riguardare candidati di sesso diverso, altrimenti le successive vengono annullate.	Entrambi i modelli intervengono sull'equilibrio delle candidature. La differenza riguarda il voto: nel principio la regola di genere opera sulla composizione delle candidature e la scelta personale resta unica; nel ddl condiziona anche l'eventuale seconda e terza preferenza .
14	Il consenso territoriale non può essere cancellato dallo sbarramento nazionale. Un candidato che conquista un seggio nel proprio territorio dovrebbe essere eletto anche se il partito non raggiunge la soglia nazionale.	Il sistema conserva soglie nazionali del 3% per le liste e 10% per le coalizioni , con specifiche eccezioni e regole particolari per alcune realtà territoriali e minoranze linguistiche. La maggior parte dei seggi viene attribuita nei collegi plurinominali alle liste ammesse al riparto.	Non esiste una regola generale secondo cui il consenso personale ottenuto nel collegio prevalga sulla soglia nazionale della lista. Restano discipline particolari per i collegi uninominali territoriali e per alcune minoranze, ma non il principio generale proposto.
16	Diritto alla candidatura individuale. Un cittadino dovrebbe poter concorrere nel proprio collegio anche senza partito, lista o coalizione, con adeguate sottoscrizioni e senza trasferire i propri voti ad altri.	L'A.S. 1971 struttura la competizione nazionale attraverso liste, liste coalizzate e candidature collegate a esse ; non introduce un canale generale di candidatura individuale indipendente nei collegi plurinominali. Restano le specificità dei collegi uninominali di Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige/Südtirol.	La candidatura individuale indipendente come diritto generale nazionale non viene introdotta. Il modello rimane imperniato sulla presentazione attraverso le organizzazioni politiche, salvo le discipline territoriali speciali.

Nota – Il confronto è stato predisposto sulla base del testo trasmesso al Senato e delle modifiche approvate dall'Assemblea di Palazzo Madama. Sarà verificato sul testo coordinato ufficiale trasmesso alla Camera non appena pubblicato.